

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/469 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2022

**che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15 e l'articolo 24, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 della Commissione <sup>(2)</sup> la Commissione ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese e ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese <sup>(3)</sup>.
- (2) Le aliquote del dazio compensativo definitivo, espresse in percentuale sul prezzo cif alla frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto, sono state stabilite come segue:

Società	Aliquota del dazio compensativo
Gruppo FTT: — FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd. — Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd. — Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd.	10,3 %
Gruppo ZTT: — Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. — Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.	5,1 %
Altre società che hanno collaborato sia all'inchiesta antisovvenzioni sia all'inchiesta antidumping, elencate nell'allegato I	7,8 %
Altre società che hanno collaborato all'inchiesta antidumping ma non all'inchiesta antisovvenzioni, elencate nell'allegato II	10,3 %
Tutte le altre società	10,3 %

- (3) Le aliquote del dazio compensativo sopra indicate sono corrette e sono state comunicate alle parti nel corso dell'inchiesta. I considerando 217 e 339 del regolamento (UE) 2022/72 contengono tuttavia errori tipografici relativamente ai tassi di sovvenzione del gruppo FTT per quanto riguarda rispettivamente i «sussidi» e i «finanziamenti agevolati: prestiti». I tassi corretti dovrebbero essere 1,88 % per i «sussidi» e 1,39 % per i «finanziamenti agevolati: prestiti» anziché 1,79 % e 0,90 % rispettivamente.

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 della Commissione, del 18 gennaio 2022, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (GU L 12 del 19.1.2022, pag. 34).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 della Commissione, del 17 novembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese (GU L 410 del 18.11.2021, pag. 51).

- (4) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 contiene inoltre un errore tipografico relativamente al codice addizionale TARIC per quanto riguarda «tutte le altre società» nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011 della Commissione, che dovrebbe essere C999 anziché C699.
- (5) La Commissione ha pertanto deciso di rettificare di conseguenza i considerando 217 e 339 nonché l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/72, che modifica l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011. Tale rettifica ha effetto a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2022/72, vale a dire dal 20 gennaio 2022.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 (\*),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/72 è così rettificato:

- 1) il considerando 217 è sostituito dal seguente:

«I tassi di sovvenzione determinati per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tutti i sussidi durante il periodo dell'inchiesta corrispondono a:

#### Sussidi

Nome della società	Tasso di sovvenzione
Gruppo FTT: — FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd. — Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd. — Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd.	1,88 %
Gruppo ZTT: — Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. — Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.	0,33 %;

- 2) il considerando 339 è sostituito dal seguente:

«Il tasso di sovvenzione determinato per quanto concerne i finanziamenti agevolati tramite prestiti per i gruppi di società inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta ammontava a:

#### Finanziamenti agevolati: prestiti

Nome della società	Tasso di sovvenzione
Gruppo FTT: — FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd. — Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd. — Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd.	1,39 %
Gruppo ZTT: — Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. — Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.	0,38 %;

(\*) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

3) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito, sono le seguenti:

Società	Dazio antidumping definitivo	Codice addizionale TARIC
Gruppo FTT: — FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd. — Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd. — Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd.	33,7 %	C696
Gruppo ZTT: — Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. — Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.	14,6 %	C697
Altre società che hanno collaborato sia all'inchiesta antisovvenzioni sia all'inchiesta antidumping, elencate nell'allegato I	23,4 %	
Altre società che hanno collaborato all'inchiesta antidumping ma non all'inchiesta antisovvenzioni, elencate nell'allegato II	20,9 %	
Tutte le altre società	33,7 %	C999” ».

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore con effetto retroattivo a decorrere dal 20 gennaio 2022.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN